

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(pubblicato sulla G. U. n. 136 del 12 giugno 2002)

DECRETO 4 aprile 2002

Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' e alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, emanato in attuazione del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;

Considerato che il predetto decreto deve ritenersi ormai superato a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica;

Ritenuto, pertanto, necessario emanare una nuova disciplina che, ai sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalita' previste per il lavoro dipendente;

Considerato, tuttavia, che tale adeguamento non puo' prescindere, ai sensi del citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, dall'entita' delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato, peraltro destinato anche al finanziamento delle prestazioni di malattia in caso di degenza ospedaliera;

Preso atto dell'andamento del gettito contributivo dello 0,5 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

Indennita' di maternita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilita' della predetta contribuzione.
3. L'indennita' di maternita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.

Art. 2.

Indennita' in caso di adozione o affidamento

1. In caso di adozione o affidamento, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di eta'.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore eta'. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

Art. 3.

Indennita' di paternita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1, e' corrisposta un'indennita' di paternita' per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermita' della madre o di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. In caso di adozione o affidamento l'indennita' di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all'art. 2, anche in

alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4.

Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione

1. L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attivita' libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi utenti (*rectius: "riferiti"*) al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianita' stessa.

5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificita' delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.

7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.

Art. 5.

Assegni per il nucleo familiare

1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, e' estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'assegno e' corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalita' di attribuzione della specifica

contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L'assegno e' erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell'INPS.

3. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attivita' indicate all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto 27 maggio 1998.

2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell'indebito.

3. L'Istituto procedera' d'ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformita' del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.

4. Per le indennita' di maternita' relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante da attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all'anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all'anno 1998.

5. L'estensione delle prestazioni di cui al presente decreto e' verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in relazione all'andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.

Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 348